

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

(117^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » **(1621-B)** (*D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (**Seguito della discussione e approvazione**):

PRESIDENTE Pag. 1834
LIMONI, *relatore* 1834

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » **(2411)** (**Seguito della discussione e approvazione**) (1):

PRESIDENTE 1842, 1843, 1845, 1846, 1849, 1850
1851, 1852, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1856

(1) Vedi: Coordinamento del disegno di legge in Resoconto stenografico della 118^a seduta (18 ottobre 1967) pag. 1901.

BASILE Pag. 1844
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1845, 1849, 1850, 1852
1853, 1855, 1856, 1857, 1858
DONATI 1844, 1845, 1849, 1850, 1851, 1852
FARNETI Ariella 1851, 1857, 1858
GRANATA 1845, 1848, 1849, 1850, 1851
1852, 1853, 1855, 1856
MAIER, *relatore* 1842, 1844, 1845, 1847, 1848
1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858
MONETI 1855, 1857
PIOVANO 1846, 1852
ROMANO 1844, 1850, 1855, 1856
SPIGAROLI 1852, 1853, 1856, 1857
STIRATI 1853, 1855, 1857
TRIMARCHI 1855, 1856
ZENTI 1857

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » **(2412)** (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE, *relatore* 1835, 1838, 1839, 1840
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1839
PIOVANO 1837, 1838

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni, Caleffi e Romita.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Donati, Baldini e Limoni: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Informo che la 5^a Commissione ha dichiarato di non insistere sulle proprie riserve, in ordine alla copertura finanziaria, riserve delle quali era stata data comunicazione nella precedente seduta, e di non opporsi pertanto all'ulteriore corso del provvedimento.

LIMONI, relatore. A quanto ho già esposto nella precedente seduta, non posso che aggiungere il mio compiacimento per il

fatto che la Commissione finanze e tesoro abbia superato le proprie riserve, consentendoci di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

« Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo ».

(È approvato).

Art. 2.

In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle Scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero a norma della presente legge e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti della dotazione organica. I posti stessi vengono riasorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo della Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (2412)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale io stesso farò una illustrazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dice espressamente: « Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministero per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

« Il Comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione ».

Questa è quindi la sostanza del disegno di legge: autorizzare il Governo a costituire un Comitato con il compito di prendere le opportune iniziative di carattere scientifico, culturale ed educativo per celebrare il quarto centenario della nascita di Claudio Monteverdi.

Si parla innanzitutto di iniziative di carattere scientifico e mi sembra che questo sia un elemento importante, perchè non si possono onorare gli uomini grandi senza fare cose che siano degne di loro. E credo che l'iniziativa scientifica più significativa ed opportuna per onorare il nome di Claudio Monteverdi sia l'edizione nazionale dell'*opera omnia*, promossa a cura di un Comitato istituito con decreto del Presidente della Repubblica fin dal 9 marzo 1962. Il Presidente della Repubblica, infatti, « ritenuto che il Centro di cultura musicale del Conservatorio di musica " Benedetto Marcello »

di Venezia ha assunto l'iniziativa di curare sotto la direzione di un apposito Comitato di studiosi l'*opera omnia* di Claudio Monteverdi; considerato che tale iniziativa merita incoraggiamento per le finalità che si propone e perchè rappresenta un doveroso tributo alla memoria dell'insigne musicista, eccetera, decreta che la pubblicazione dell'*opera omnia* da farsi a cura del Centro musicale del Conservatorio di musica " Benedetto Marcello " di Venezia sotto la direzione di apposito Comitato è dichiarata " Edizione nazionale " ».

Non starò qui a sottolineare le difficoltà che questa impresa comporta, dati il numero esiguo di manoscritti originali di Claudio Monteverdi di cui disponiamo e la necessità di controllare e interpretare queste edizioni che sono pregevolissime, perchè i caratteri della musica antica presentano qualche caratteristica che non è sempre molto comprensibile. Basta molto poco per alterare gli elementi; infatti vi sono molte discussioni da parte dei musicologi in questa materia, e si ritiene che non manchino interpretazioni arbitrarie.

Quindi, questa compilazione dell'*opera omnia* impegna le migliori menti, i musicologi più fini dediti agli studi monteverdiani. Non so quali progressi abbia compiuto il Comitato e a che punto sia con questo lavoro: per quanto abbia chiesto informazioni, non sono riuscito ad avere notizie circostanziate.

Si parla poi di iniziative culturali ed educative. Io penso che l'Italia abbia il dovere di conoscere un po' meglio le glorie della sua tradizione musicale e della sua civiltà; non so, in effetti, quante siano le persone che conoscono poco più del nome di questo autore così prestigioso. Ascoltiamo con grande dolore il rimprovero che ci viene rivolto e cioè che l'Italia, la quale è una nazione così ricca di geni musicali — una tradizione che per fortuna non si estingue — ha tuttavia una scarsissima cultura musicale. Se vi è infatti un Paese privo completamente di cultura musicale — e mi riferisco alla massa, perchè l'*élite* conta fino ad un certo punto — è proprio il nostro, e questo è un elemento che certamente deve farci medi-

tare. In altri tempi si disse che l'Italia era un paese di « mandolinisti » e tutti insorgevamo contro siffatto epiteto spregiativo; oggi rischia di diventare il Paese dei « canzonettisti »: non sarebbe davvero un passo avanti.

Soffro in maniera forse particolare quando sento dire che una canzonettista più o meno famosa, più o meno quotata, per tre, quattro canzoni, riscuote in una serata un compenso di un milione e mezzo. Onorevoli colleghi, considero questo fatto una vera vergogna nazionale; quando un canzonettista ha la possibilità di accumulare con le sue prestazioni tanti miliardi, non so francamente quale compenso dovremmo dare, in proporzione, ai direttori d'orchestra, ai grandi cantanti che dedicano tutta la loro vita per interpretare un'opera. Ma oggi non riflettiamo più su certe cose; si fa il conto dei « quattrini » nel portafoglio di questo o di quello, ma poi non ci si ribella neppure, al pensiero che una cantante per quattro canzoni più o meno belle — non le disprezzo — pretenda compensi così elevati (a parte quanto ricava poi dai diritti di autore sulla vendita dei dischi).

Ora, se le somme che spenderemo per celebrare il quarto centenario della nascita di Claudio Monteverdi serviranno a risvegliare l'interesse per lo studio della musica, per una migliore conoscenza di un patrimonio musicale che è oggetto di tanta ammirazione in tutto il mondo, saranno certo spese bene.

Ma raccomando al Governo che queste manifestazioni abbiano la maggiore diffusione possibile e non restino isolate nei grandi centri, affinché tutto il Paese abbia la possibilità di accostarsi a questa fonte di autentica elevazione e di vero godimento spirituale.

Ho avuto modo di ascoltare un « Magnificat » recentemente eseguito a Venezia: un concerto, a mio parere, esemplare. È stato eseguito, infatti, a Venezia dal 16 agosto al 7 settembre, con un programma molto interessante, una serie di concerti monteverdiani. Mi auguro che si continui a far conoscere al popolo italiano questo grandissimo autore.

Non starò qui a dilungarmi sulla grandezza di questo musicista, nè voglio assumermi la responsabilità di prendere l'atteggiamento del celebratore di professione: so di parlare a persone molto più esperte di me in materia. Voglio però dire brevemente del « madrigale », il genere d'arte che al tempo di Monteverdi rappresentava la punta culminante della creazione poetica: Monteverdi dette al « madrigale » uno sviluppo ed uno slancio del tutto nuovi.

Chi ha la fortuna di conoscere la musica e quindi può seguire la produzione di questo musicista dal primo all'ottavo libro dei « madrigali », può vedere tutta la meravigliosa evoluzione monteverdiana.

Per seguire l'impulso del suo temperamento e la forza della sua ispirazione, Claudio Monteverdi non esita ad innovare l'arte contrappuntistica del suo tempo, anticipando riforme, creando un nuovo linguaggio di carattere armonico che destò senza dubbio molto scandalo e scalpore tra i suoi contemporanei, ma che, come i fatti hanno dimostrato, è riuscito ad aprire la via a tutte le creazioni musicali che si sono succedute nell'evolversi dei tempi. Praticamente, il madrigale di Monteverdi apre la via all'opera lirica del secolo XVII.

Scriva il Malipiero riassumendo l'opinione generale: « Nella sua opera ci sono spunti, temi, progressioni armoniche e ritmiche di Bach e di Beethoven. Nell'ottavo madrigale del sesto libro anticipa Chopin e Scarlatti » (Scarlatti fu l'anello di congiunzione tra Monteverdi e tutte le musiche del secolo XVIII). E, anche a proposito dello sviluppo successivo del genio del nostro grande maestro, il venerando Malipiero dice, riferendosi all' *opera omnia*, che « nulla potrà essere più importante di questo lavoro. Colui che ripubblicherà tutta l'opera di Claudio Monteverdi senza vandalici deturpamenti (e in questo si ritrova la critica a tutti coloro che con falsa ed indiscreta cultura hanno fatto dei ritocchi inopportuni e deleterie amputazioni) evitando i rifacimenti e le correzioni arbitrarie, proprio quello scriverà la più bella vita del divino Claudio ».

Non mi soffermerò, quindi, come ho detto, sulla grandezza di questo autore; dirò solo,

per coloro che amano il Tasso (e nella composizione dei madrigali il Tasso è il poeta preferito) che non so quale suo libro è più della metà recepito dal Monteverdi, che per altre parti si ispira ai versi del Guarini e di Bernardo Tasso, padre di Torquato.

C'è poi quel meraviglioso commento musicale all'ottavo madrigale del Guarini, che comincia in modo tradizionale per poi proseguire con un'armonica diversa. Tentò addirittura una teorizzazione della seconda prassi: ecco perchè fu scritto che in lui si può vedere qualcosa che fa pensare alla pittura di Giotto e di Duccio, e che nello stesso tempo in lui si trova un tale calore, un tale slancio da far pensare a Paolo Veronese, al Caravaggio o addirittura alla scultura di Bernini o a elementi del più vivo e vitale barocco.

Fermiamoci qui e non facciamo inutile sfoggio di erudizione, chè non è questa certo la sede più adatta. Decidiamo piuttosto su questo disegno di legge.

Passando all'esame dei vari articoli, nulla di particolare vi è da osservare per l'articolo 1.

L'articolo 2 prevede la composizione del Comitato nel seguente modo: « Presidente: sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza, un consigliere comunale da ciascuno di essi designato; presidente del Comitato di esperti per l' "Edizione Nazionale" dell'*opera omnia* di Claudio Monteverdi; segretario generale della Fondazione "G. Cini"; soprintendente del teatro "La Fenice" di Venezia; un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario ».

A proposito dei componenti di questo comitato, si può ricordare che il Monteverdi fu ingaggiato alla Corte del duca di Mantova come modesto suonatore di violino e proprio qui cominciò la sua opera creativa. Fu scoperto finalmente a Venezia, dove venne addirittura nominato maestro di cappella a San Marco; con questa nuova carica il genio di Monteverdi poté allargarsi ancora, e quindi è giusto che i sindaci di Cremona (luogo di nascita del maestro), di Mantova e di Venezia (dove egli poté spiegare il suo

genio), o in loro rappresentanza dei consiglieri comunali, siano chiamati a far parte di questo Comitato.

A proposito dell'articolo 5 mi auguro che sia indetta una gara tra gli enti pubblici o privati per contribuire all'integrazione dei fondi messi a disposizione del Comitato.

L'articolo 6 mi sembra non avere, forse, una grande importanza; comunque a titolo personale dirò che, se i conservatori di musica di Stato e gli enti lirici e sinfonici (per un'evidente necessità di coordinamento delle iniziative) devono collaborare con il Comitato, non andrebbe esclusa la benemerita « Camerata musicale » di Cremona; ma se questa espressione « enti lirici e sinfonici » dovesse escludere tale ente, vi sarebbe qualche motivo per esprimere riserve.

Per quanto riguarda l'articolo 9 a proposito della copertura, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, pur formulando alcune perplessità relative peraltro alla parte della contabilizzazione.

Per quanto riguarda, infine, gli altri articoli nulla di particolare vi è da osservare.

P I O V A N O . L'onorevole Presidente ci ha fatto una relazione estremamente interessante anche sul piano storico e che noi abbiamo notevolmente apprezzato. Tuttavia, io non sono in grado di addentrarmi su quel terreno e vorrei quindi limitarmi ad alcune osservazioni particolari sul disegno di legge presentato dal Governo. Inutile dire che il nostro Gruppo è d'accordo sulle celebrazioni di Claudio Monteverdi, soprattutto quando le si situi, come l'onorevole relatore intendeva fare, nel quadro generale di un elevamento del livello del gusto musicale del popolo italiano, che dimostra oggi così scarso rispetto per certi valori musicali, tradizionali, mentre dimostra, invece, un'eccessiva liberalità e munificenza per un gusto musicale assolutamente transitorio. Questo nessuno può negarlo anche se ci rendiamo conto che ogni musica è figlia del suo tempo. Abbiamo visto talvolta elevarsi a dignità di testi musicali poi presi in considerazione dalla storia, dei canti popolari che all'origine nessuno avrebbe preso sul serio. Oggi, infatti, c'è chi scrive la sto-

ria del jazz, che è divenuto un genere musicale con alle spalle tutta una tradizione e una storia particolari, ma alla cui origine troviamo dei testi che venivano suonati nei sobborghi di certe città americane da persone la cui qualifica professionale e il cui livello di preparazione musicale sarebbero stati messi in dubbio, in quel momento, anche dal più modesto professore d'orchestra. Anche per questi motivi, dunque, rievocare per un gusto come il nostro (che ha queste deplorate caratteristiche) una musica non facile, delicata come quella di Monteverdi non sarà opera semplice.

Ora io mi domando: lo strumento predisposto dal Governo è il più idoneo a realizzare quei fini che il Presidente ha indicato? Alcune osservazioni a questo proposito: il Comitato ha il compito di operare e di attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative sul piano nazionale ed internazionale. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, e questa ambizione stride con l'entità dei mezzi messi a disposizione, perchè per organizzare un solo congresso a livello internazionale occorrono cifre che da sole possono esaurire tutti i fondi messi a disposizione del Comitato. Quindi penso che questo in realtà avrà un compito di propulsione e di coordinamento più che di attuazione, altrimenti i mezzi non basterebbero.

Tenuto conto della caratteristica di questo Comitato, vorrei che fossero meglio precisati alcuni elementi della sua costituzione: intanto la figura del Presidente. Non esiste nessuna indicazione sulle qualifiche che dovrà avere questo Presidente ed io vorrei che il Governo ci dicesse, sia pure in sede non ufficiale, i suoi intendimenti circa la persona che sarà chiamata a presiedere il Comitato.

PRESIDENTE, relatore. Sarà l'onorevole sottosegretario Caleffi: mi sembra la persona più degna alla quale si possa pensare.

PIOVANO. Il mio discorso tendeva a precisare certe competenze perchè ammetto che si abbia un particolare riguardo per i sindaci di Mantova, Cremona e Venezia per i motivi che sono stati illustrati, ma

credo però che questi sindaci o consiglieri comunali da essi designati non abbiano una particolare attitudine o preparazione musicale. Se la avessero, si tratterebbe di puro caso; quindi non da loro potranno venire delle indicazioni sul piano tecnico che siano utilizzabili, ma da altre personalità. Non intendo, ripeto, escludere questi sindaci, ma aggiungere altri elementi che abbiano una certa rappresentanza.

Mi risulta, ad esempio, che esiste un'organizzazione sindacale dei musicisti; perchè non riservare anche a questa organizzazione la possibilità di fornire un'indicazione? So che vi sono dei grandi teatri con delle grandi esperienze a livello veramente internazionale. Ora, io sono lieto che del Comitato faccia parte il Soprintendente del teatro « La Fenice » di Venezia; ma perchè non includere anche il Soprintendente del teatro « Alla Scala » di Milano, che credo sia il nostro teatro con le maggiori esperienze a livello internazionale? E perchè non parlare anche di altri teatri?

Sia chiaro poi che qui non si tratta soltanto di amministrare 50 milioni, perchè allora capirei la preminenza, nella rosa dei nomi, dei due funzionari designati, l'uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione. Si tratta più che altro di un Comitato che deve avere delle idee, e queste idee, a mio avviso, ci possono essere fornite più facilmente dalla esperienza del direttore di un grande teatro come « La Scala », anzichè dai due funzionari designati dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

PRESIDENTE, relatore. Se mi è consentito anticipare la risposta, vorrei fare presente al senatore Piovano che l'articolo 6 di questo disegno di legge dice espressamente che « I conservatori di musica di Stato e gli enti lirici e sinfonici collaboreranno con il Comitato per coordinare, nell'ambito della normale attività didattico-artistico-culturale, i propri programmi celebrativi ».

PIOVANO. Prendo atto di questa precisazione che ha la sua importanza, però vorrei far considerare che esiste in seno a

questi enti una certa tradizione gerarchica di valori e non vorrei che taluni di essi si sentissero come *cives minoris iuris* rispetto ad altri. Ecco perchè, trattandosi di un comitato che vedo soprattutto come un centro propulsore di idee e di iniziative, piuttosto che un amministratore dei fondi messi a disposizione, proporrei che fossero inclusi i rappresentanti del sindacato dei musicisti e che si trovasse il modo, o con l'inclusione nello stesso Comitato o con la formazione di un comitato tecnico *a latere*, di utilizzare la competenza dei personaggi che mi sono permesso di indicare.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Sono d'accordo con quanto afferma il senatore Piovano. Circa la « bontà » dei canti popolari devo dire che tutta la storia della musica non fa che valorizzare i canti popolari, e lo stesso Claudio Monteverdi ha elaborato a lungo motivi popolari. Egli ebbe anche la fortuna, seguendo il duca di Mantova, di recarsi in Ungheria dove fu molto colpito da alcuni canti popolari, tanto è vero che ne ritroviamo una certa eco anche nei suoi madrigali; sotto questo riguardo egli si giovò anche dei viaggi fatti in Francia.

Io credo che noi stiamo assolvendo un nostro dovere: all'estero le celebrazioni della nascita di Claudio Monteverdi hanno un rilievo notevole e non vorrei che il nostro Paese facesse meno degli altri. Ho già risposto alle altre osservazioni del senatore Piovano e sono lieto che il riferimento all'articolo 6 sia stato riconosciuto pertinente alle istanze da lui ricordate, circa la necessità di avvalersi dell'esperienza di tutti gli enti, associazioni, persone che con la tradizione della musica di Claudio Monteverdi possono avere una certa relazione.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei innanzitutto rispondere alla domanda del senatore Piovano circa la idoneità, la validità del Comitato previsto nel disegno di legge per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Claudio Monteverdi.

Il Governo, prima delle alluvioni del novembre 1966, dietro sollecitazione dei tre

comuni interessati aveva in animo di prevedere uno stanziamento superiore a quello attualmente proposto; ma a seguito dei tragici avvenimenti che tutti conosciamo, ogni iniziativa si è arenata, siamo restati in ritardo rispetto alle celebrazioni già avvenute in Inghilterra e in Germania e abbiamo dovuto ridurre i fondi.

Come ha già ricordato lo stesso senatore Piovano, questo Comitato non è che l'elemento coordinatore, propulsore delle celebrazioni che sono già cominciate anche in Italia, soprattutto per iniziativa dei tre comuni, ma in una forma piuttosto scoordinata. Io ho assistito, per esempio, ad un concerto nello stupendo cortile di Santa Barbara nel palazzo ducale di Mantova, diretto in maniera non meno stupenda da Gallico, un giovane maestro cultore di Monteverdi, con la regia di Riccardo Bacchelli. È stata una manifestazione molto bella, ma isolata e non coordinata con le altre.

Il Comitato, costituito dalle persone che si presumeva sarebbero state designate, per guadagnare tempo, in attesa dell'approvazione del disegno di legge, si è già riunito una prima volta a Cremona domenica scorsa ed ha tracciato, *grosso modo*, le linee del programma, soprattutto per quanto riguarda il Congresso internazionale che si dovrà tenere a Venezia e nelle altre due città nel maggio del 1968 e per il quale si è pensato di seguire questo ordine: prima giornata inaugurale nel palazzo ducale di Venezia con la presenza del Presidente della Repubblica, seconda giornata a Cremona, terza giornata a Mantova e quarta giornata a Venezia.

La spesa sarà naturalmente superiore alla cifra stanziata, però dobbiamo tener presente che vi sarà il concorso degli enti locali, che nel bilancio corrente sono stati stanziati se non erro 30 milioni, in parte già spesi a Venezia e che si spera di potere ottenere un ulteriore finanziamento nel bilancio preventivo del 1968. Si ritiene, pertanto, che le somme messe a disposizione dal Governo siano più che sufficienti fino a questo momento, almeno per quello che ci risulta. Quanto alla pubblicazione dell'*opera omnia* di Claudio Monteverdi cui si è fatto cenno dal Presidente, posso dire che è in fase ab-

bastanza avanzata e si confida di poterla ultimare tra due o tre anni.

Per quanto concerne la composizione del Comitato, si fa presente che è già prevista la presenza del Presidente del Comitato dell'*opera omnia*, del professor Branca, segretario generale della Fondazione « G. Cini », la quale darà un apporto finanziario, artistico e organizzativo, del dottor Ammannati, soprintendente del teatro « La Fenice », il quale ha un'esperienza non solo organizzativa ma anche artistica, dei due funzionari designati l'uno dal Ministero del tesoro e l'altro dal Ministero della pubblica istruzione — il quale ultimo sarà presente come segretario del Comitato —, oltre che naturalmente del Presidente il quale avrà un compito soprattutto di coordinamento del Comitato medesimo.

Il senatore Piovano ha osservato: perchè non prevedere anche la presenza del soprintendente del teatro « Alla Scala »? E perchè non prevedere il rappresentante del teatro dell'Opera di Roma e di altri teatri? È un po' difficile considerare la presenza di questi soprintendenti o direttori perchè, com'è noto, l'opera di Claudio Monteverdi è tutto tranne che opera lirica: semmai è un'anticipazione dell'opera lirica.

Si tratta anche di far rivivere la conoscenza dell'opera monteverdiana, la cui rivalorizzazione è stata tentata anche da conservatori di musica, enti lirici o sinfonici, secondo la loro competenza. Il Comitato quindi deve continuare quanto è già stato iniziato dalle città di Venezia, di Cremona e di Mantova: dovrà perfezionare queste iniziative ed organizzare altre manifestazioni tra cui il ricordato congresso internazionale. A questo saranno chiamati a prendere parte esperti di tutto il mondo: sono già stati assicurati gli interventi di statunitensi, inglesi, tedeschi e francesi, i quali sono i maggiori cultori di questa materia: sono stati due grandi studiosi francesi a scoprire l'intera biografia di Monteverdi: anch'essi saranno chiamati a tenere relazioni a questo congresso internazionale. Mi pare che non ci sia altro da dire dopo quanto ha bene illustrato il relatore. Al quale assicuro che fra gli enti cui l'articolo 6 fa riferimento è cer-

tamente compresa la « Camerata musicale » di Cremona.

Vivamente raccomando dunque l'approvazione di questo disegno di legge, che tra l'altro, come ho ricordato, è tremendamente in ritardo anche rispetto alla scadenza del 31 maggio 1968, che rappresenta la conclusione di tutte le manifestazioni monteverdiane.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed è costituito come segue:

presidente;

sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza un Consigliere comunale da ciascuno di essi designato;

presidente del Comitato di esperti per l'Edizione nazionale dell'*opera omnia* di Claudio Monteverdi;

segretario generale della Fondazione « G. Cini »;

soprintendente del teatro « La Fenice » di Venezia;

un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario.

(È approvato).

Art. 3.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati, di volta in volta, dal Presidente del Comitato il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

(È approvato).

Art. 5.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi

eventualmente reperiti presso Enti pubblici o privati.

(È approvato).

Art. 6.

I Conservatori di musica di Stato e gli Enti lirici e sinfonici collaboreranno con il Comitato per coordinare, nell'ambito della normale attività didattico-artistico-culturale, i propri programmi celebrativi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente, il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » (2411)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ».

L'onorevole relatore, nella precedente seduta, ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti. Ha facoltà di illustrarli.

MAIER, relatore. Nella precedente riunione esaminammo già il disegno di legge e quindi mi limiterò a riepilgarne gli scopi.

Con l'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, che aumentò di duemila posti l'organico della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, fu prevista la possibilità di assunzione di 300 custodi temporanei in attesa dell'espletamento dei concorsi. Con decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro furono stabiliti i limiti massimi di età per l'assunzione di questo personale provvisorio, e precisamente 32 anni in via normale e 45 anni per coloro che avevano prestato servizio o presso l'Arma dei carabinieri o presso la Pubblica sicurezza. Anzi, fu data la precedenza assoluta a coloro che avevano questi requisiti, cosicché tra i 300 custodi attualmente in servizio ve ne sono molti che hanno superato il trentaduesimo anno di età, essendo da allora trascorsi già due anni circa.

Il disegno di legge si prefigge ora di elevare i limiti di età per consentire a questo personale di partecipare ai concorsi. La norma per altro è insufficiente perchè fissa tale limite a 45 anni mentre alcuni già avevano questa età al momento dell'assunzione e quindi oggi hanno 46 o 47 anni, come già dicemmo la volta scorsa.

Inoltre, per l'ammissione nei ruoli il disegno di legge non prevede alcun trattamento preferenziale, per questo personale, oltre quello dei limiti di età. Ciò non sembra equo: potrebbe avvenire che, dopo aver prestato 4 o 5 anni di servizio (perchè il disegno di legge prevede tale mantenimento in servizio fino all'espletamento del secondo concorso) e dopo aver dato ottimi risultati, questo personale venga estromesso dall'impiego.

L'emendamento che proporrò tende ad una sanatoria generale che si può ottenere passando questi 300 custodi temporanei nella qualifica degli avventizi di 4ª categoria, dopo di che verrebbero assorbiti nei posti di organico secondo le norme consuete.

Naturalmente, per evitare che vi sia un aggravio di spese a carico del bilancio dello Stato, verrebbe mantenuto vacante un numero di posti corrispondente al numero di coloro che vengono nominati avventizi di 4ª categoria, fino a totale assorbimento.

Nell'esaminare questo disegno di legge e a fronte della situazione del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, sono emerse poi altre questioni. Si è visto, ad esempio, che la legge prevede l'assunzione con un minimo di età di anni 18, ma siccome a questo personale viene attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e siccome questa qualifica non può essere data finchè non si è raggiunto il ventunesimo anno di età sarebbe opportuno portare il limite minimo da 18 a 21 anni.

Un altro inconveniente notevole del resto, derivante dal limite dei 18 anni, riguarda il porto d'armi: anche per questo, infatti, occorre aver compiuto il ventunesimo anno di età.

A proposito, ancora, delle assunzioni obbligatorie di invalidi di guerra, civili e del lavoro, è stato fatto osservare che il servizio di questi custodi è particolarmente one-

roso, soprattutto quando si tratta del servizio di vigilanza in complessi monumentali o archeologici all'aperto, per cui è indispensabile una perfetta efficienza fisica.

Sarebbero allora opportune delle riduzioni alle percentuali normali stabilite per queste categorie, in analogia a quanto viene fatto per altre categorie: per esempio i manovali con funzioni di inservienti nelle ferrovie dello Stato, ed anche in altre amministrazioni.

Questa proposta, che non avanza a cuor leggero, deriva da una insopprimibile esigenza; quindi, una limitazione ragionevole dei posti da coprire con queste categorie è necessaria per l'ottimo funzionamento dei servizi.

Si è rilevato, infine, che le prove d'esame stabilite per i concorsi sono molto onerose non solo per i candidati ma anche per la stessa Amministrazione, quando si pensa che per 750 posti messi a concorso si sono presentati 25.000 concorrenti, i quali vengono sottoposti prima ad una prova scritta di dettatura e dopo ad un esame orale piuttosto difficile.

Secondo le norme in vigore, tale esame orale deve avere per oggetto: 1) italiano: lettura di un brano e riassunto orale di esso; pratico riconoscimento delle parti di un discorso; 2) aritmetica e geometria: le quattro operazioni nell'ambito del milione e dei centesimi; sistema metrico decimale; concetto di frazione; geometria piana; perimetro ed aree; volumi del cubo e del parallelepipedo; 3) storia: dal Congresso di Vienna ad oggi; episodi e personalità di rilievo; 4) geografia: l'Italia fisica e politica; principali Paesi europei ed extraeuropei; i continenti in genere; 5) scienze: principali notizie nel mondo minerale, vegetale ed animale; primi elementi di meccanica, le macchine di uso comune, l'elettricità; 6) educazione morale e civile: organizzazione del comune, della provincia e dello Stato.

Quando si pensa che questi sono posti della carriera ausiliaria (cioè analoghi a quelli degli uscieri) appare chiara l'eccessiva one-

rosità di tale prova di esame sia per il candidato che per l'Amministrazione: almeno sei anni sarebbero necessari per arrivare ad espletare tutti e tre i concorsi previsti dalla legge. Con appositi emendamenti si potrebbero modificare queste disposizioni, limitando l'esame ad un'unica prova nella quale il candidato dovrà rispondere per iscritto ad un breve questionario su argomenti di carattere generale e aventi riferimento alle mansioni di custode; il tutto completato da un colloquio su argomenti relativi al servizio di istituto.

Io non avrei altro da aggiungere. Se il Presidente lo ritiene opportuno potremmo leggere il nuovo testo del disegno di legge che in pratica dopo l'introduzione degli emendamenti apportati, assume un aspetto del tutto diverso da quello del testo originario presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti testè illustrati dal relatore. Essi praticamente costituiscono un testo sostitutivo dell'intero disegno di legge.

Art. 1. — Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di 4^a categoria, nel contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 2. — Per il numero dei custodi temporanei inquadrati come previsto dal precedente articolo e fino a che non ne sia avvenuto il totale assorbimento, sarà tenuto vacante un uguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 3. — Per l'ammissione ai concorsi ai posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausilia-

ria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti occorre avere età non inferiore agli anni 21.

Art. 4. — Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nella identica misura stabilita dall'articolo 12 della legge stessa per i manovali con funzioni di inservienti delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5. — I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un'unica prova di esame, nella quale il candidato dovrà rispondere, per iscritto, ad un breve questionario su argomenti di carattere generale e avente riferimento alle mansioni di custode, completata da un colloquio su argomenti relativi al servizio di istituto.

BASILE. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore in ordine alla riduzione della percentuale riservata all'assunzione degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili. È vero che vi sono altre disposizioni di legge che prevedono questa riduzione in relazione a particolari servizi e alle capacità fisiche connesse ai servizi che il personale è chiamato a svolgere; ma vorrei sapere se, in questo caso, è previsto che la riduzione della percentuale venga compensata o con un corrispondente aumento della percentuale riservata alla categoria degli orfani e delle vedove nell'ambito dello stesso servizio, ovvero con un aumento della percentuale degli invalidi per altre funzioni all'interno dell'Amministrazione.

MAIER, *relatore*. La formulazione di questo articolo prevede la riduzione esclusi-

vamente per gli invalidi di guerra, per gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili; una compensazione non è prevista, nè saprei come la si potrebbe prevedere, dato il numero diverso dei dipendenti della carriera ausiliaria rispetto ad altre categorie.

BASILE. Si potrebbe allora, nell'ambito della stessa categoria prevedere una compensazione a favore di altre categorie riservatarie?

MAIER, *relatore*. Sarei felice di poter accogliere una proposta del genere, ma non so come tecnicamente potrebbe articolarsi.

BASILE. Credo che nella stessa categoria sia possibile: ciò che si riduce per gli invalidi si aumenta per gli orfani e le altre categorie speciali.

ROMANO. Siamo d'accordo, nel suo complesso, con l'impostazione data dal senatore Maier: è una impostazione di buon senso che coincide a mio avviso anche con gli interessi dell'Amministrazione.

Manterrei peraltro l'articolo 3 del disegno di legge governativo che non è stato riprodotto nel nuovo testo, per quanto concerne i limiti di età per i candidati appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Accade spesso di vedere agenti di pubblica sicurezza e carabinieri piuttosto attempati: quando si vedono questi agenti in servizio, ci si rende conto della necessità di ringiovanire i ranghi. È chiaro che un agente di custodia nei musei non ha bisogno di quella agilità e prestanza fisica che è indispensabile invece nei Corpi di pubblica sicurezza. Manterremmo l'aumento del limite di età per coloro che, appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e dell'Arma dei carabinieri, intendono passare alla custodia dei musei.

DONATI. Ho una riserva da fare circa la proposta di riduzione delle aliquote spettanti alle categorie speciali degli invali-

di, perchè mi sembra che lo Stato, il quale impone ai privati di assumere queste categorie di persone fisicamente menomate, non possa fare eccezione per quello che riguarda la sua attività. Non è concepibile che vi siano due pesi e due misure: la legge deve essere uguale per tutti.

PRESIDENTE. Dobbiamo gareggiare nel bene, non nel male!

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare con fermezza agli onorevoli colleghi che gli invalidi hanno dato purtroppo un risultato non soddisfacente. È comprensibile del resto che colui al quale è stata amputata una gamba non possa avere quell'agilità che è necessaria per fare il custode in una galleria o in un museo.

DONATI. Lo Stato deve dare il buon esempio. Quindi non sono d'accordo sulla riduzione delle aliquote.

Vedo favorevolmente invece il suggerimento del senatore Romano, al quale io darei addirittura un'impostazione molto più larga. Perchè in verità molte di queste guardie di pubblica sicurezza, carabinieri eccetera esaurito il loro servizio a 35-40 anni, si trovano con una pensione minima e con una famiglia a carico e senza possibilità di stemazione.

MAIER, *relatore*. Mi scuso con la Commissione se, nella fretta con cui ho elaborato gli emendamenti ho omesso l'articolo 3 del disegno di legge; è ovvio che esso debba essere mantenuto: propongo subito che sia inserito nel nuovo testo sostitutivo, come articolo 6.

DONATI. Io sarei favorevole anche ad un allargamento, dicevo, cioè ad affermare una precedenza per coloro che provengono dal Corpo di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri perchè, essendo essi abituati a svolgere questo servizio di vigilanza e di custodia, mi sembrano elementi da preferire.

PRESIDENTE. Non le sembra che esista anche il problema di dare un'occupazione agli altri e che così si finirebbe col favorire il cumulo dei trattamenti? Non dimentichiamo che esistono quelli che hanno bisogno di un « pezzo » di pane!

DONATI. Si tratta in questo caso di persone che hanno 35-40 anni, con una famiglia da mantenere e 30 mila lire di pensione. Io credo che costoro siano gli elementi più idonei per questo servizio di custodia, data la loro formazione mentale e l'abitudine professionale.

GRANATA. Mi si consenta di esprimere — malgrado le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario che nella sostanza possono essere anche condivise — le mie perplessità circa l'aliquota di assunzioni delle categorie speciali, perchè mi sembra che la riduzione proposta possa costituire un precedente pericoloso.

O si modifica la legge che stabilisce le assegnazioni di posti agli invalidi e alle categorie speciali, oppure si mantengono le proporzioni. È pericoloso invece derogare, di volta in volta, ad una norma generale, con provvedimenti particolari. È anche per una considerazione di carattere formale che esprimiamo le nostre perplessità e il nostro dissenso.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando avvengono però furti come quello alla Galleria degli Uffizi, la colpa non deve essere addossata all'Amministrazione perchè non vigila abbastanza. La Commissione di indagine, di cui ella, senatore Granata, ha fatto degnamente parte, ha sottolineato la necessità di questa selezione dei custodi e mi sembra pertanto opportuno assicurare la loro efficienza fisica. Io sono testimone ogni giorno degli inconvenienti determinati dal fatto che vi sono dei custodi assunti sulla base di vecchi criteri.

GRANATA. Siamo d'accordo sulla ragione che ella adduce a sostegno del provvedimento; ci preoccupa solo il fatto che si

proceda in modo difforme da una legge di carattere generale. Bisogna allora avere il coraggio di dire che per questo particolare settore non sono valide le norme generali. Stabilire ora una riduzione, ripeto, è pericoloso perchè i casi sono due: o è vero che i minorati non sono in grado nella maniera più assoluta di offrire sufficienti garanzie in relazione alle mansioni considerate, ed allora bisognerebbe arrivare ad un'esclusione di fondo, e l'argomento dovrebbe considerarsi chiuso; o si ammette che possano anche essere utilizzati, ma allora non si capisce il significato della riduzione dell'ali-quota.

D'altra parte, siccome sono diverse le mansioni affidate a questi custodi, io ritengo che nell'ambito dell'Amministrazione con un po' di buon senso e di discrezione si potrebbero assegnare i minorati a compiti che non comportino l'obbligo di pronti interventi. Da quanto mi risulta, dalle visite fatte ai musei, non tutti i custodi assolvono alla stessa funzione; si tratta quindi di un problema da risolvere nel rispetto delle norme generali.

P I O V A N O . Anch'io ho una modesta esperienza in materia, e posso dire che il personale dei musei e di altri luoghi archeologicamente importanti svolge mansioni difficilmente assimilabili. Se andate a Veio, troverete che tutta la custodia consiste in uno sgabuzzino per i biglietti, all'ingresso, mentre a Pompei la custodia consiste nella sorveglianza continua fatta da persone che percorrono giorno e notte le strade della città. Anche i musei hanno una sorveglianza di consistenza e valore molto diversi. Per esempio nel museo di Cremona, che pare non contenga delle cose molto importanti, ho trovato con immenso piacere una persona che mi ha accompagnato per tutte le sale, di sua iniziativa ed addirittura fuori orario, facendomi vedere una serie di cose che sarebbero altrimenti sfuggite alla mia osservazione. Alla Certosa di Pavia, invece, vi sono dei « ciceroni » che non fanno altro che ripetere a pappagallo una tiritera del cui reale contenuto e valore probabilmente non si rendono neppure conto.

Bisognerebbe fare anche una distinzione nelle mansioni: esistono mansioni di vigilanza specifica a capolavori d'arte che devono essere tenuti d'occhio continuamente, ed esistono invece mansioni di vigilanza generica a oggetti o luoghi che non possono subire molti danni da parte dei visitatori. Esistono, cioè, musei dove sarebbe giusto e ragionevole che il visitatore fosse addirittura accompagnato da esperti, ed altri dove invece esistono tabelle esplicative già di per sè sufficientemente eloquenti. Allora io vorrei chiedere al Governo ed al relatore se non sia possibile arrivare ad una differenziazione nelle mansioni (e quindi anche di trattamento giuridico ed economico) di questo personale.

Quanto alla proposta del relatore circa la semplificazione degli esami di concorso, sono particolarmente d'accordo, purchè ciò venga fatto nello spirito che mi sono permesso d'illustrare. Il relatore vorrebbe distribuire un questionario e valutare i partecipanti a seconda delle risposte date; ma ricordiamo che tale questionario dovrebbe essere compilato da chi domani dovrà semplicemente distribuire i biglietti di ingresso come anche da chi dovrà invece (se possibile) accompagnare i visitatori, o comunque custodire dei capolavori di immenso valore. Ho l'impressione che dovremmo renderci conto del diverso valore dei patrimoni artistici che dobbiamo custodire e destinare in conseguenza il personale. Non ho nulla in contrario a che un ex carabiniere faccia la ronda lungo le strade di Pompei (purchè ne sia accertata l'efficienza fisica) senza che si intenda di archeologia o di storia, ma non potrei accettare che a questo genere di personale fosse demandato anche il compito di illustrare le opere ai visitatori.

P R E S I D E N T E . Tale mansione, senatore Piovano, non riguarda i custodi, anche se qualcuno di essi prende talora questa iniziativa.

P I O V A N O , Tuttavia, ad esempio, a Pompei, i custodi chiedono una mancia particolare per far vedere certi aspetti particolari di quella civiltà. Questo è noto, e vor-

rei sapere cosa ne pensa il Governo, anche perchè certe volte la mancia viene sollecitata in modi non simpatici.

Ecco perchè penso che sarebbe bene un riesame di questo disegno di legge: le qualifiche del personale dovrebbero essere meglio specificate e conseguentemente differenziate le prove di concorso.

MAIER, *relatore*. Riguardo alla riduzione delle percentuali obbligatorie per certe categorie ho, come da me già affermato nella relazione, alcune perplessità (lo ammetto) anche se riconosco che l'Amministrazione si trova in particolari difficoltà per certi servizi, specialmente quelli di guardia notturna. Tali difficoltà sono notevoli, come ad esempio nel caso della Galleria degli Uffizi, dove i custodi notturni vengono chiusi la sera dal di fuori e vi restano fino alla mattina seguente. È vero, hanno il telefono; ma è già avvenuto, ad esempio, che un custode sia venuto a morte nel corso della notte e, non avendo funzionato il telefono, non è stato possibile prestargli eventuale soccorso. È evidente, quindi, che occorre servirsi di elementi in buone condizioni di salute.

Quando si pensi peraltro che questo personale rimane in servizio fino a 65 anni, si comprende facilmente come il perfetto stato di salute accertato all'inizio del servizio non abbia più senso ad una certa età. Anche per chi è appena cagionevole di salute, il dormire a turno in una brandina e marciare gli orologi durante le ispezioni, costituisce un servizio gravoso. Di qui la necessità naturale (diciamo) di esenzioni (nonostante ci sia una indennità sia pure modesta) dal servizio notturno di custodia. Facilmente si comprende come si aggraverebbe il problema con un'assunzione di personale *ab initio* non perfettamente idoneo.

Purtroppo attualmente vi è un unico ruolo che comprende custodi e guardie notturne, insieme a tutti gli altri servizi della carriera ausiliaria, compresi quelli di usciere negli uffici. Senza dubbio una differenziazione potrebbe essere utile, questo l'ho sempre sostenuto; ma a questo punto, o mandiamo avanti il disegno di legge così come è, o riformiamo tutta l'Amministrazione delle

belle arti, cosa che credo non si sia in grado di fare in questo momento.

Quando si è parlato di questo argomento in sede di commissione di indagine, io ho sostenuto che dovevano essere previste due categorie e che questa non dovrebbe più nemmeno essere qualificata come carriera ausiliaria, ma piuttosto carriera esecutiva, perchè richiede particolari doti e particolare cultura. Allo stato attuale però abbiamo una carriera ausiliaria unica e non potremmo certo, in questa sede, modificare sostanzialmente l'attuale ordinamento.

Per quanto riguarda il questionario è logico che non si può fare riferimento a particolari conoscenze della storia dell'arte: ai custodi è severamente proibito illustrare le opere. Se questo avviene, si tratta di una deficienza dell'Amministrazione e non resta quindi che raccomandare al rappresentante del Governo di richiamare tutti gli istituti dipendenti all'osservanza di questa norma tassativa.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del disegno di legge governativo che io ripropongo come articolo 6, si è trattato, come ho già detto, di un'omissione involontaria: ho redatto i primi cinque articoli ed ho dimenticato di aggiungere il sesto. Senza dubbio, infatti, dare particolari possibilità agli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza o dei carabinieri non solo risponde ad un argomento di carattere umanitario, ma anche all'esigenza dell'Amministrazione di avere a disposizione del personale con particolari garanzie per il tipo di servizio prestato.

Per quanto riguarda la richiesta particolare del senatore Donati, mi pare che sia sufficiente la precedenza che deriverà in sede di graduatoria di concorso, perchè questo personale, avendo già prestato servizio alle dipendenze dello Stato, ha un titolo di preferenza, e quindi, a parità di condizioni, avrà la possibilità di precedere gli altri. Anche la questione della precedenza mi sembra quindi equamente risolta e ritengo sia sufficiente appunto aumentare a 40 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi.

G R A N A T A . Ammetto la mia ignoranza in materia e di ciò chiedo scusa ai colleghi. All'articolo 1 del nuovo testo proposto dal senatore Maier (sul quale il collega Romano ha già esposto il nostro consenso) si dice: « Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di 4^a categoria, nel contingente del personale non di ruolo della Amministrazione delle antichità e belle arti ». Ora, mi chiedo, qual è la figura dell'avventizio non di ruolo? Io non sono in grado di rendermene esattamente conto, ma mi sembra che questo personale inquadrato nella qualifica di avventizi di 4^a categoria non di ruolo rimarrebbe in quelle condizioni per tutta la durata del suo impiego. Mi chiedo anche se potrebbe beneficiare degli scatti previsti dalle leggi per la progressione dello stipendio e se ha diritto ad un trattamento di quiescenza. Si tratta cioè di una condizione che, pur essendo non di ruolo, conferisce tuttavia a questo personale la certezza dell'avvenire, o piuttosto di una soluzione che lo lascia sempre tra « color che son sospesi »?

Il secondo dubbio si riferisce ad una questione non strettamente connessa a questo disegno di legge ma che si collega alle considerazioni che faceva poc'anzi il collega Piovano. Negli organici del personale dipendente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti non vi è la figura della guida; non si pensa neppure di istituire una figura del genere (così come avviene in tanti altri musei e Paesi) con personale qualificato che assolva costantemente queste mansioni, assai richieste, e che non improvvisi; che sia soggetto al controllo dell'Amministrazione; che si renda utile anche parlando lingue straniere. Mi pare che si fosse parlato di qualcosa del genere durante i lavori della commissione di indagine, sia pure molto di sfuggita, e quindi penso che si potrebbe riprendere l'argomento in questa sede per inserire nell'Amministrazione delle antichità e belle arti questa figura che altrimenti finisce con l'essere sostituita da improvvisati chiac-

chieron, con grave pregiudizio anche per la serietà dell'istituto.

M A I E R , *relatore*. Al primo quesito del senatore Granata, quello relativo alla sorte di questo personale, posso rispondere che esso diventando avventizio, deve rimanere nella qualifica di impiegato non di ruolo per sei anni (per due se è ex combattente, orfano di guerra, eccetera).

Trascorso questo periodo massimo entra a far parte del ruolo organico a mano a mano che ci sono posti vacanti e siccome nel testo proposto noi prevediamo che 300 posti debbano essere mantenuti vacanti proprio per l'assorbimento totale di questo personale, senz'altro esso dopo sei anni entrerà nei ruoli. Quindi non si pone alcun particolare problema, ma anzi questo personale, pur essendo non di ruolo, parteciperà ai concorsi senza limiti di età, per cui ha la possibilità di avvantaggiarsi notevolmente.

Vincendo il concorso, infatti, potrà passare nella categoria del personale di ruolo anche senza attendere i sei anni, e siamo sicuri che comunque dopo tale periodo tutto questo personale sarà passato nei ruoli organici e quindi avrà diritto al trattamento di quiescenza anche per il periodo che deve prestare fuori ruolo.

Circa l'altro argomento indicato dal collega Granata devo dire che attualmente vi sono guide autorizzate ad accompagnare i visitatori che hanno uno speciale diploma, rilasciato dalla prefettura per mezzo di una commissione della quale fanno parte anche i funzionari delle Belle arti; questi esami sono annuali.

Il costo necessario per mantenere guide fisse in tutti i musei, gallerie e monumenti, è eccessivo: attualmente l'organizzazione è curata dagli enti turistici.

Comunque in un secondo momento si potrà anche esaminare se non convenga assumere direttamente questa attività. Purtroppo, dobbiamo fare i nostri calcoli: vi sono ancora tanti problemi da risolvere per la tutela del patrimonio artistico e che forse sono preminenti rispetto a quello di cui discutiamo. Bisogna infatti assicurare innanzitutto la conservazione del patrimonio artistico e poi

passeremo alla fase della valorizzazione, anche se non c'è dubbio che sarebbe necessario poter disporre di personale specializzato per questo lavoro.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei soltanto precisare che l'aliquota ridotta, che si applica ai manovali con funzione di inseriente nelle Ferrovie dello Stato, sarà utilizzata e assorbita completamente in servizi non di custodia perchè si pensa che non più del 20 per cento dei custodi venga adibito a mansioni di usciere e così via. Quindi l'aliquota prevista copre una larga percentuale dei posti; se si dovesse invece applicare la riserva generale del 50 per cento circa...

D O N A T I . Non è il 50 per cento!

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa il 50 per cento. Ora, io sono imbarazzato non meno di voi nel dover assumere questa posizione, però qui si tratta di assicurare un valido servizio. Bisogna considerare che finora l'aliquota di custodi assunti in base agli obblighi di legge non ha dato buoni risultati e, pertanto, non posso che raccomandare la approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal relatore e con gli emendamenti che egli ha testè enunciati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, il limite massimo di età per la partecipazione al primo concorso utile che sarà bandito posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti è eleva-

to a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge, purchè gli stessi siano in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Il senatore Maier ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di 4^a categoria nel contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

I custodi temporanei assunti a norma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, possono essere trattenuti in servizio fino all'espletamento del concorso di cui al precedente articolo.

Essi saranno licenziati qualora non risultino vincitori del concorso.

Il numero dei custodi temporanei che possono essere trattenuti in servizio non può eccedere il numero dei posti vacanti nel ruolo del personale di carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il senatore Maier propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« Per il numero dei custodi temporanei inquadrati come previsto dal precedente articolo e fino a che non ne sia avvenuto il totale assorbimento, sarà tenuto vacante un uguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ».

G R A N A T A . Siamo d'accordo, sempre che il chiarimento fornito poc'anzi dal senatore Maier circa il graduale assorbimento di questo personale nel ruolo della carriera

ausiliaria sia così implicito da non richiedere una esplicita precisazione.

M A I E R, *relatore*. Abbiamo tenuto presenti le norme di carattere generale.

G R A N A T A. Poichè non si fa riferimento a quelle norme, sarebbe forse opportuno un richiamo esplicito alle medesime.

D O N A T I. Credo che questo articolo possa essere accettato nel suo spirito, ma così com'è formulato si presta ad una infinità di equivoci. Basta infatti considerare l'espressione « fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento », la quale può essere interpretata nel senso che fino a quando vi è un solo custode che non è stato assorbito, tutti i posti non potranno essere coperti.

Il concetto, in sostanza, è che per il numero dei custodi temporanei inquadrati come avventizi restano vacanti altrettanti posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria; però bisogna esprimerlo in maniera più chiara e credo che la formulazione migliore sia la seguente:

« Sarà tenuto vacante un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria, pari a quello degli avventizi di 4^a categoria, di cui all'articolo precedente ».

Credo che così non possano sorgere più dubbi!

R O M A N O. Al contrario, perchè, se in base all'articolo precedente bisogna conservare 300 posti, dicendo « un numero pari a quello di cui all'articolo precedente », significa che 300 posti bisogna tenerli disponibili.

D O N A T I. Parlo degli avventizi esistenti: via via che un avventizio viene assorbito, viene meno un posto vacante.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che il testo da lei proposto, senatore Donati, venga a contrastare proprio con quello che è il suo intendimento. La formulazione suggerita dal senatore Maier è invece più precisa.

D O N A T I. Il concetto è che via via che si assorbe un avventizio deve essere eliminato un posto.

M A I E R, *relatore*. Può darsi benissimo che il testo da me formulato si presti all'equivoco che è stato segnalato.

Mi sembra, in sostanza, che il senatore Donati sostenga che il testo dell'articolo 2 possa essere interpretato nel senso che i 300 posti restano bloccati finchè non siano stati assorbiti tutti i 300 avventizi. L'intendimento, ovviamente, non è questo.

R O M A N O. Si potrebbe allora dire: « Nella qualifica iniziale sarà tenuto vacante un numero di posti uguale al numero degli avventizi di 4^a categoria ».

M A I E R, *relatore*. Bisogna però stare attenti a non creare un'altra confusione, perchè gli avventizi di 4^a categoria già esistono e bisogna limitare quindi questi 300 posti che si intendono tenere vacanti al solo numero degli avventizi di cui all'articolo 1 e che vanno ad aggiungersi agli altri avventizi dell'Amministrazione.

D O N A T I. Infatti, dicendo: « un numero pari a quello degli avventizi di 4^a categorie di cui all'articolo precedente », non si corre pericolo di confusione.

R O M A N O. Si potrebbe dire: « Sarà tenuto vacante un numero di posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria, eccetera, uguale al numero degli avventizi di 4^a categoria ancora in servizio in virtù della presente legge ».

P R E S I D E N T E. Propongo di accantonare per il momento l'articolo 2 dando mandato al relatore di studiare un testo tecnicamente più valido.

Non facendosi osservazioni, do lettura dell'articolo successivo.

Art. 3.

Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custo-

dia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è fissato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

Il relatore ha presentato per l'articolo 3 un nuovo testo, in sostituzione di quello di cui ho dato lettura, che egli propone di inserire invece dopo l'ultimo articolo.

Do lettura di tale nuovo testo:

« Per l'ammissione ai concorsi ai posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti occorre avere età non inferiore agli anni 21 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 4.

Le assunzioni obbligatorie a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nella identica misura stabilita dall'articolo 12 della legge stessa per i manovali con funzioni di inservienti delle Ferrovie dello Stato.

D O N A T I . Sono contrario. Credo intanto che queste riserve ammontino non al 50 per cento, al massimo al 12-13 per cento.

F A R N E T I A R I E L L A . Nella stessa legge relativa all'assunzione degli invalidi di guerra sono previste delle percentuali differenziate in base al tipo di lavoro che questi invalidi debbono svolgere.

Siamo quindi contrari all'approvazione di un articolo di questo tenore, perchè pone un'ulteriore limitazione oltre a quelle già

previste dalla legge sull'assunzione degli invalidi.

P R E S I D E N T E . Ci rammarichiamo tutti di dover fare queste limitazioni.

F A R N E T I A R I E L L A . Il rammarico serve a poco. Per questo, che è stato descritto come un servizio pericoloso e pesante, già nella legge sulle assunzioni degli invalidi di guerra sono indicate delle percentuali diverse.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo anche questo problema riservandoci di sottoporlo ad un esame più approfondito.

Do lettura di un altro articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 5.

I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un'unica prova di esame, nella quale il candidato dovrà rispondere, per iscritto, ad un breve questionario su argomenti di carattere generale e avente riferimento alle mansioni di custode, completata da un colloquio su argomenti relativi al servizio di istituto.

G R A N A T A . Qual è il titolo per essere ammessi a questi concorsi?

M A I E R , *relatore*. La licenza elementare.

R O M A N O . Queste persone già anziane potrebbero non averla.

P R E S I D E N T E . Vorrei capire bene: oltre al questionario vi sarà anche una prova scritta?

M A I E R , *relatore*. Si tratta della stessa procedura che si usa per prendere la patente automobilistica: prima si risponde

ad un questionario e poi si fa la prova pratica.

P R E S I D E N T E . Come si svolgerà esattamente questo esame?

M A I E R , relatore. I candidati vengono suddivisi per regioni. Gli esami verranno svolti in una decina di giorni. Si distribuiscono dei questionari simili a quelli per l'esame di guida e si considerano promossi coloro che risponderanno in maniera adeguata. In un'altra saletta si svolgerà poi il colloquio e si darà il punteggio; mi sembra un meccanismo non particolarmente difficile.

P R E S I D E N T E . Si riuniscono in una sala e fanno la prova scritta e, dopo aver svolto questo elaborato, la commissione ascolterà oralmente il candidato?

M A I E R , relatore. Esattamente: e darà un giudizio.

D O N A T I . Credo che non si possa fare un lavoro del genere in un concorso di 25.000 persone. Infatti, o si preparano i *quiz* prima, con il foglio stampato e quindi con la possibilità della diffusione di quello che sarà l'oggetto della prova di esame, o non si preparano; e in tal caso come si possono improvvisare? I *quiz* possono essere diversi, ma in questo caso saranno diverse anche la difficoltà e la conseguente valutazione.

In tutti i concorsi di quinta elementare la prova scritta è rappresentata da un dettato, perchè i candidati devono dimostrare di conoscere un pochino la lingua italiana, quel tanto che è necessario per fare una piccola relazione. I *quiz*, cioè, possono essere utili in sede di prova orale ma non in sede di prova scritta.

G R A N A T A . Sono d'accordo con il collega Donati; si può stabilire che la prova consista in un dettato e in un colloquio.

P I O V A N O . Vorrei chiedere al rappresentante del Governo ed al relatore se a questo punto non ritengano di ritornare

un momento sul requisito del titolo di quinta elementare che a me pare assolutamente insufficiente per garantire una selezione seria. Dobbiamo infatti renderci conto che questo genere di posti è ambito da una quantità di persone sia per motivi di salute che per motivi di anzianità, o perchè si crede che in questo genere di lavoro si fatichi di meno. Ci troveremo allora sempre di fronte ad una moltitudine di aspiranti che non possono essere esaminati con le regole seguite nei concorsi normali, come ha detto giustamente il relatore. Per questo aderivo all'idea del questionario, purchè fosse molto dettagliato e in grado di mettere veramente alla prova le capacità culturali degli aspiranti. Un questionario che si limiti a chiedere quanto fa due più due, non serve a niente. D'altra parte, mi chiedo se sia possibile elaborare un questionario e custodirlo nei debiti modi (così come si elaborano e si custodiscono i temi delle prove di esame). Ritengo infatti che se intendiamo fare un concorso serio, i questionari devono essere diramati con le stesse cautele che si usano per i tempi di esame.

Vi pare, però, che sia sufficiente richiedere il titolo di quinta elementare a delle persone che dovranno svolgere un lavoro di fiducia? Io insisterei nel richiedere almeno la terza media pur accettando il famoso questionario, purchè portato al livello che ho indicato.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sarebbe possibile oggi stabilire la terza media come titolo per la partecipazione al concorso, in quanto ne rimarrebbero esclusi tutti.

P I O V A N O . Facciamo una norma transitoria per quelli che sono in servizio.

S P I G A R O L I . Vorrei pregare tutti i colleghi di non perdersi troppo nei dettagli per specificare il tipo di prove che dovranno essere fatte. Non siamo, infatti, in grado di stabilire adesso quali sono le prove più idonee: a far ciò penserà il Ministero. Neanche le leggi riguardanti i concorsi per gli insegnanti stabiliscono con precisione il

tipo di esame che essi devono sostenere, perchè questi dettagli sono fissati dai decreti ministeriali. Lasciamo quindi una certa libertà al Governo in questo senso: diciamo solo se deve trattarsi di prova scritta o orale.

PRESIDENTE. Anche questa è una idea da tenere presente.

STIRATI. A mio sommo avviso la prova dovrebbe essere unica. Esaminiamo infatti un po' più concretamente la situazione che si verrà a determinare. Gli aspiranti al concorso sono molte migliaia e quindi è necessario che noi facciamo fare a questi candidati un'unica prova di esame (un colloquio, per esempio) per facilitare le cose ed agevolare il compito delle commissioni (e in questo colloquio potrebbe essere compreso un dettato o un questionario).

Quanto al titolo, esso deve restare la licenza elementare perchè il livello dei candidati, o comunque dell'ottanta o novanta per cento di questi, è tale per cui non possiamo pretendere la licenza di scuola media.

GRANATA. Mi chiedo come farà la commissione a giudicare gli aspiranti solo attraverso un colloquio.

CALFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027 stabiliva che: « i concorsi per la nomina del personale di cui all'articolo 1 saranno banditi su base regionale ed interregionale a seconda delle competenze territoriali degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie di esame previste per conseguire la licenza elementare ».

Si è verificato, come ha ricordato il relatore, qualche inconveniente circa la prova di dettato, che sarebbe meglio sostituire, secondo l'emendamento presentato dal senatore Maier, con una prova in cui i concorrenti rispondano a domande prefissate.

GRANATA. Ma allora non si tratta più di una prova unica.

CALFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sì, perchè nella stessa mattinata vengono fatte l'una e l'altra cosa.

SPIGAROLI. A me sembra che il questionario non sia sufficiente per determinare con precisione le qualità dei candidati. Occorrerebbe, per esempio, che in questo concorso venisse data la possibilità di estendere una breve relazione o un breve rapporto. Con il questionario non si può essere in grado di stabilire chi è capace di fare questo rapporto esprimendosi in un italiano corretto. Sarei quindi propenso a stabilire una prova scritta, lasciando poi all'Amministrazione di congegnarla in modo tale da poter accertare la capacità specifica in ordine a questo tipo di lavoro; altrimenti la costringiamo in limiti troppo ristretti, nell'ambito dei quali non ha possibilità di movimento.

GRANATA. Forse non è opportuno che si perda tanto tempo su una questione di tale modesto rilievo; ma dobbiamo cercare di arrivare ad una conclusione. Il modello cui si riferiva il senatore Maier, relativo alle modalità per il conseguimento della patente di guida, non mi sembra calzante.

Ai candidati che si presentano per il conseguimento della patente viene sottoposto un questionario in cui sono inseriti dei quiz accanto a ciascuno dei quali ci sono tre risposte e il candidato deve limitarsi solo a segnare quella giusta. I candidati, oltre tutto, hanno un terzo di probabilità aritmetica di imbrogliare la risposta giusta, anche se ignorano completamente il senso della domanda che viene loro rivolta.

Nel nostro caso la questione è diversa: si tratta di accertare se gli aspiranti a quei posti siano in possesso di alcuni requisiti indispensabili, quali la conoscenza della lingua italiana e la capacità di estendere un brevissimo rapporto su qualche inconveniente rilevato, ad esempio, nel corso del servizio. Credo che per fare questo non sia uti-

le il questionario che comporta molte difficoltà ed anche il rischio di commettere delle gravi ingiustizie. Io comprendo le ragioni che hanno indotto il rappresentante del Governo a dissentire dalle proposte del senatore Piovano, ma almeno si dica che i candidati che aspirano ai posti di cui all'articolo 5 verranno sottoposti ad una prova di esame scritta, che poi può consistere in un temino o in un dettato: questo lo decida pure l'Amministrazione, visto che l'argomento non è forse così importante da richiedere che la Commissione arrivi a stabilire la necessità di una prova orale.

Altra questione che rimane in sospeso: la prova scritta comporta l'automatica esclusione, se non superata, dalla prova orale?

Questo infatti potrebbe agevolare anche il lavoro della Commissione; tenuto conto del gran numero di aspiranti in rapporto ai posti, a che cosa serve ammettere tutti alla prova orale, se i candidati non hanno prima superato la prova scritta? Potrebbe allora essere più equo e più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione sottoporre i candidati a due prove: l'una scritta (quale che essa sia, di elaborazione o di dettato) e l'altra orale, alla quale si può essere ammessi dopo che il candidato abbia riportato il minimo della sufficienza nella prova scritta.

P R E S I D E N T E . La prego, senatore Maier, di riassumere.

M A I E R , relatore. Intanto, mi rammarico che si sollevino delle questioni che dovevano, se mai, essere sollevate quando abbiamo approvato la legge n. 1027, nel 1965.

Mi si consenta di esprimere poi un giudizio, che ho già espresso in sede di Commissione d'indagine, e che preciserò meglio nella relazione che per detta Commissione sto preparando.

Tutte queste sono questioni modeste, nei confronti del problema generale della tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Ad ogni modo però anche queste sono determinanti per la conservazione del patrimonio stesso, per la vigilanza nei musei, nelle gallerie e nei monumenti.

Sarebbe opportuno addirittura, istituire un ruolo speciale, diverso da quello comune

del personale ausiliario, anche perchè è indispensabile che questo abbia dei requisiti particolari. Bisognerebbe distinguere tra il personale addetto alla sorveglianza dei musei, gallerie, eccetera, e il personale adibito alle normali funzioni proprie del personale ausiliario.

Altra necessità che ho sempre sostenuto è quella di tenere separato il ruolo dei custodi da quello delle guardie notturne. Questo ultimo personale che svolge un particolare servizio dovrebbe essere assimilato, a tutti gli effetti, al personale di altro tipo: ad esempio ai vigili urbani, i quali vanno in pensione (mi pare) a 50 anni, che cioè ottengono il massimo pensionabile dopo un periodo di servizio inferiore a quello normalmente previsto, data la particolare gravosità del loro servizio.

Purtroppo, in forza della legge nel 1965, questo personale viene a rientrare nella carriera ausiliaria; ad esso infatti si dà lo stipendio che si dà a tutti gli uscieri di qualsiasi Amministrazione dello Stato, partendo dal coefficiente 153. Per questi motivi non possiamo richiedere più della licenza di scuola elementare; non possiamo certo pretendere che siano dei professori di storia, di geografia o di fisica o altro. Questo è il problema che ci dobbiamo porre: se li facciamo partire dal coefficiente 153, non possiamo richiedere molto di più di quanto è chiesto a tutti coloro che aspirano a rientrare nella carriera ausiliaria dello Stato.

Quali sono poi le norme per l'assunzione, in genere, nell'Amministrazione dello Stato, per questo tipo di personale? Questa categoria viene assunta in base al voto riportato in un dettato, e in base al computo dei titoli di cui è in possesso (una volta tali assunzioni avvenivano solo in base ai titoli). Nelle altre Amministrazioni dello Stato viene previsto solo un dettato, dunque, mentre noi avevamo previsto anche un colloquio, sugli argomenti che sono oggetto dello studio per il conseguimento della licenza elementare. Ora, è accaduto che, svolta la prova scritta, in base a questa è stata fatta la prima selezione, in seguito alla quale i candidati sono stati ammessi a sostenere il colloquio finale. Il fatto è che questi colloqui richiedono molto tempo; infatti siamo già

nell'ottobre del 1967, e si prevede che il primo concorso avrà termine nella primavera del 1968, e fino a questo periodo non sarà stata ancora ricoperta l'aliquota di posti prevista per l'anno 1965. Se andiamo di questo passo, ci vorranno sette od otto anni prima che si ricoprano i 2.000 posti.

Questo emendamento doveva servire ad alleggerire il sistema in modo che la graduatoria si potesse fare con un metodo più semplice. Mi rendo conto che ci sono delle difficoltà, ma d'altra parte, secondo me, la prova di dettato non è sufficiente per capire se i candidati abbiano i requisiti richiesti. A volte accade, infatti, che ci sia da fare un rapporto su taluni avvenimenti (come ad esempio per lo sfregio compiuto alla Galleria degli Uffizi): questo personale non è capace di dare neanche delle indicazioni precise; perciò ritengo che sia necessaria una certa preparazione.

Dobbiamo, però, partire dal presupposto che, se si richiede la licenza elementare, se si dà a costoro il coefficiente 153 (il minimo corrisposto nell'Amministrazione dello Stato), se si vuol tener conto dell'esigenza di accelerare i concorsi per coprire i posti vacanti, allora bisogna formulare un testo, che in qualche modo alleggerisca questo tipo di esame.

G R A N A T A . Comprendo le preoccupazioni del senatore Maier e le esigenze della Amministrazione, che ci devono indurre a trovare una formula rapida. Per queste ragioni io proporrei che l'esame si svolga in base ad una unica prova, in cui ciascun candidato dovrà rispondere, per iscritto, ad un breve questionario su argomenti di carattere generale. La risposta per iscritto si dovrà dare, non segnando una crocetta in una casella, ma scrivendo due o tre brevi frasi.

La commissione darà il suo giudizio in base a quelle brevi frasi scritte, dalle quali potrà dedurre se il candidato è in grado di comporre almeno dei brevi periodi. Successivamente detta commissione potrà sottoporre il candidato ad un breve esame orale, ed esprimerà il suo giudizio attraverso un unico voto complessivo. Per far sì che le domande siano uguali per tutti, i commis-

si dovranno prepararsi prima una serie di domande, che potranno poi variare, ma sempre di poco.

R O M A N O . Io sono d'accordo con il testo proposto. Si deve prima porre per iscritto il questionario di carattere generale, poi le domande possono essere scelte dai commissari.

S T I R A T I . Per semplificare le cose, noi potremmo, nel testo del disegno di legge, accennare soltanto ad un dettato, i cui particolari potrà stabilirli l'Amministrazione stessa; altra soluzione potrebbe essere quella di disporre che ci sia un dettato, ma di precisare che questo si faccia nel corso dell'esame orale.

M O N E T I . Secondo me ha ragione il senatore Maier, quando ha detto che, trattandosi sempre di personale ausiliario, dobbiamo stare attenti alle innovazioni che introduciamo: potrebbe essere richiesto che queste si estendano a tutto il personale ausiliario della scuola e delle altre Amministrazioni dello Stato.

T R I M A R C H I . Ritengo che sia opportuno confermare la necessità della prova scritta. Attraverso il questionario non è possibile rendersi conto delle capacità del candidato, mentre bisogna essere certi che un impiegato dello Stato sappia scrivere per lo meno una frase corretta.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me, poiché non si tratta di un vero e proprio esame, si potrebbe lasciare all'Amministrazione il compito di stabilire le norme del concorso.

M A I E R , *relatore*. Insisto sulla dizione: « un'unica prova di esame, nella quale il candidato dovrà rispondere, per iscritto, a un breve questionario di carattere generale e avente riferimento alle mansioni di custode ... ».

Non sono d'accordo con la proposta del senatore Granata perchè ritengo che il col-

loquio sia necessario per una valutazione più approfondita.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

CALUFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Propongo la dizione: « un'unica prova di esame »; per il resto provvederà l'Amministrazione.

TRIMARCHI. L'Amministrazione provvede relativamente; perchè, in un caso del genere, deve applicare i principi vigenti nel nostro ordinamento. Essa non può creare nè innovare in sede di regolamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche in una prova orale gli esaminatori potranno agevolmente accertarsi se i candidati sappiano scrivere. Un'unica prova di esame sveltisce il concorso.

SPIGAROLI. Si potrebbe ricorrere alla formula ormai d'uso dell'« esame colloquio » (le prove scritte possono essere inserite nell'unica prova di esame) raccomandando al Governo, nell'approvazione di questa norma, di inserire anche una prova scritta.

GRANATA. Già altre volte si è ricorso alla formula « esame colloquio », ma solo in casi eccezionali; qui mi sembra che non ci troviamo di fronte ad una situazione in cui ricorrano motivi eccezionali (se si eccettua, forse, l'urgenza).

In ogni caso, o ci atteniamo alle disposizioni vigenti (e questo salverebbe dal sospetto che si vogliano favorire determinate categorie) oppure innoviamo, tenendo presente, però, che l'innovazione costituisce precedente per tutti gli altri concorsi dello Stato.

MAIER, *relatore.* L'innovazione c'è già stata con la legge 4 agosto 1965, n. 1027, che prevede oltre il dettato (che è la norma) anche il colloquio. Un esame scritto ed uno orale: questa è una innovazione, in quanto per

le altre Amministrazioni dello Stato, è previsto il solo dettato.

Ma il sistema è troppo macchinoso. Quindi, o si ritorna al dettato, oppure aboliamo il dettato e introduciamo l'esame colloquio.

ROMANO. Io sono d'accordo con il testo dell'articolo 5, formulato dal senatore Maier. Il solo dettato poteva essere uno strumento per la valutazione delle capacità dei candidati in un concorso, con un numero ristretto di candidati, rispetto ai posti da coprire.

Qui ci troviamo di fronte a 25.000 candidati e a 700 posti, ragion per cui diverso credo debba essere il sistema di valutazione. Su che base si potrà fare questa valutazione? Sulla base del sistema tradizionale, del solo dettato? In questo caso rischieremo di ammettere agli orali 25.000 candidati. L'Amministrazione non potrebbe scegliere gli elementi migliori, se la prova di esame dovesse consistere solamente nel dettato. Se, d'altra parte dovessimo fare una prova scritta o una prova orale, il tempo necessario per esaminare 25.000 elaborati scritti, e per poi poter magari esaminare 8.000 ammessi agli orali, sarebbe estremamente lungo.

Io sono d'accordo con la formulazione del senatore Maier, in quanto sono convinto dell'opportunità dell'esame. Dobbiamo accertare che il candidato sia capace di scrivere almeno un piccolo verbale.

D'altra parte vedo che i *quiz* vanno molto bene per gli esami di guida. Con questo sistema il candidato legge la domanda, guarda le soluzioni proposte e tra queste sceglie quella giusta. È chiaro che per poter esprimere questa idea, il giovane deve conoscere tutte le norme sulla circolazione stradale, cui il *quiz* si riferisce. Questa prova però non serve solo a dare una idea della capacità del candidato; essa infatti viene integrata da un colloquio di carattere generale su argomenti relativi al servizio di istituto. Solo allora, nel corso del colloquio, la commissione si può rendere conto se questo (giovane o anziano che sia) candidato è in condizioni o meno di sapersi esprimere. Se la commissione fosse in dubbio sulle capaci-

tà del candidato, può anche chiedere che egli scriva qualche cosa per esprimere un suo pensiero.

La dizione del testo del senatore Maier è estremamente lata, e mette la Commissione in condizioni di decidere essa stessa, a quali prove sottoporre il candidato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5, proposto dal senatore Maier.

(Non è approvato).

SPIGAROLI. Propongo un nuovo articolo aggiuntivo, sempre relativamente alle più spedite modalità di espletamento delle prove d'esame:

« I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base a un esame colloquio, vertente su argomenti di carattere generale, nonché su argomenti relativi al servizio di istituto ».

Lo scopo della mia proposta è quello di ridurre l'esame a un'unica prova, consistente in un esame colloquio e di eliminare la prova scritta formalisticamente intesa.

ZENTI. Se la Commissione è d'accordo, formulerei un emendamento in cui si stabilisca che le modalità più snelle di cui trattiamo saranno fissate, con proprio decreto, direttamente dal Ministro della pubblica istruzione.

FARNETI ARIELLA. Costatato che l'articolo 5 non è stato approvato e che le proposte del senatore Spigaroli e del senatore Zenti suscitano perplessità; si potrebbe passare alla successiva votazione, lasciando in vigore il sistema della legge n. 1027.

MAIER, *relatore*. Aderisco all'emendamento del senatore Spigaroli.

STIRATI. Io vorrei fare solo la raccomandazione che questo esame colloquio comprenda una prova scritta.

MONETTI. Mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Spigaroli: la dizione « argomenti di carattere generale » è troppo elastica. Il candidato si potrebbe trovare di fronte a domande che richiedano una preparazione superiore a quella fornita dal titolo da lui posseduto. Altro motivo per cui sono contrario è che, se noi introduciamo questa innovazione per il personale delle Antichità e belle arti, per debito di giustizia, dovremo introdurre le stesse norme per l'assunzione di tutto il personale ausiliario della pubblica Amministrazione.

MAIER, *relatore*. Questo discorso doveva farlo nel 1965: la legge n. 1027 ha già creato una situazione particolare, per le Antichità e belle arti!

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Spigaroli, e tiene inoltre ad assicurare che il candidato verrà sottoposto anche ad una prova scritta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spigaroli, tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 5.

I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di carattere generale nonché su argomenti relativi al servizio di istituto.

(È approvato).

Il senatore Romano ha poi proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'ultimo articolo, come articolo aggiuntivo l'articolo 3 del testo governativo del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Art. 6.

Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

(È approvato).

Passiamo allora all'esame e alla votazione dell'articolo 2, che era stato accantonato.

M A I E R , *relatore*. Il nuovo testo dell'articolo dovrebbe essere il seguente:

Art. 2.

Fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento in ruolo dei custodi temporanei inquadrati ai sensi del precedente articolo, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei medesimi.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Riprendiamo ora in esame l'articolo 4.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rispondere alle obiezioni mosse dalla senatrice Farneti Ariella citando la legge del 3 giugno 1950, n. 375. Questa legge recita, all'articolo 9: « I posti iniziali o di gruppo C o di ordine e i posti di subalterno saranno conferiti senza concorso nella proporzione, rispetti-

vamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 » (cioè gli invalidi di guerra) « e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2 » (cioè degli invalidi per fatto di guerra) « con le modalità che saranno fissate nel Regolamento per l'applicazione della presente legge ».

Oltre a queste aliquote, bisogna considerare le altre, previste per le diverse ulteriori categorie di riservatari. È così che si raggiunge quasi il 40-50 per cento.

L'Amministrazione ha invece bisogno di personale valido. Di qui l'esigenza delle riduzioni.

F A R N E T I A R I E L L A . Se la mansione fosse di carattere manuale, pesante, allora non si rientrerebbe in quel 10 per cento? Insomma, la legge distingue già (se non erro) fra varie categorie di aventi diritto.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo fa appunto per certe mansioni, per esempio, delle Ferrovie dello Stato. Noi chiediamo l'estensione all'Amministrazione delle antichità e belle arti (analoghe essendo le esigenze) di tali riduzioni delle aliquote.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti nel testo emendato il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari